

**Avv. Maria Briuglia**  
**Via Fondo Fucile 38 F Pal. H n. 29**  
**98147 MESSINA**  
**Cell. 3407686316 – Tel. e Fax 090687971**  
**Pec: [avvmariabriuglia@pec.giuffre.it](mailto:avvmariabriuglia@pec.giuffre.it)**  
**P.I. n. 03333640831**

**TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA – SEZ. LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c. e**  
**istanza ex art. 151 c.p.c.**

Nell'interesse della signora **Crisafulli Teresa**, nata il 24 Agosto 1972 in Messina ed ivi residente in Via Comunale Santo 412, C.F. CRSTRS72M64F158E, elettivamente domiciliata in Messina, Via Fondo Fucile, 38 F Pal. H n. 29, presso e nello studio dell'Avv. Maria Briuglia, (C.F. BRGMRA77T49F158O, PEC [avvmariabriuglia@pec.giuffre.it](mailto:avvmariabriuglia@pec.giuffre.it), FAX n. 090687971), che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, da considerarsi in calce al presente atto, dal quale è stata estratta copia informatica inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax o all'indirizzo di posta PEC su indicato

**Ricorrente**

**CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA 80185250588, con sede in Roma, viale di Trastevere n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Giovanni Fattori, n. 60, 90146 Palermo, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Messina,
- **Ufficio VIII - Ambito Territoriale per la provincia di Messina** – in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via S. Paolo 361,



98122 Messina, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;

- Tutti i controinteressati in atti

**Resistenti**

**PREMESSO CHE**

- 1) La ricorrente, in data 22.04.2002, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Messina (v. all. n. 4);
- 2) La stessa, per risultare idonea all'insegnamento per la classe di concorso A046 – Scienze Giuridiche ed Economiche, ha provveduto a farsi riconoscere dall'Università degli Studi di Messina, che deliberava in data 15.10.2018, l'equipollenza tra Scienza delle Finanze e Politica Economica che attribuisce 12 Crediti formativi (v. all. n. 5); oltre ad aver conseguito, presso l'Università telematica Pegaso, in data 17.04.2019, la materia di Statistica Economica, che riconosce 12 Crediti formativi ed in data 06.05.2019, la materia di Economia Aziendale che attribuisce, anch'essa, 12 Crediti formativi (v. all. n. 6);
- 3) La ricorrente ha conseguito, inoltre, sempre presso l'Università telematica di Pegaso, nelle date del 27-28/06/2019, i 24 crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di: Antropologia culturale (6CFU), Psicologia generale (6 CFU), Didattica dell'inclusione (6 CFU) e Tecnologie dell'Istruzione e dell'Apprendimento (6 CFU - v. all. n. 7), oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti, disciplinate dall'art. 5 D.lgs n. 59/2017, attuativo della L. 105/15;
- 4) L'istante, in data 29.05.2022, ha presentato domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze di II fascia della Provincia di Messina, per il biennio 2022/2023 e 2023/2024,



numero                      protocollo                      m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO  
UFFICIALE.I.7646473.29-05-2022, indicando gli Istituti Messinesi e  
completando l'elencazione con quelli limitrofi ( v. all. n. 8);

5) La piattaforma online non ha permesso, nonostante l'istante fosse in possesso della laurea e dei 24 cfu, di potersi iscrivere nella prima fascia della graduatoria provinciale, costringendola così ad inserirsi in seconda fascia, diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente;

6) In data 29.07.2022, è stata pubblicata la graduatoria G.P.S. che vedeva la ricorrente posizionarsi al n. 638 della seconda fascia (v. all. n. 9);

7) Con pec del 05.08.2022, la sig.ra Crisafulli Teresa proponeva reclamo avverso la suddetta graduatoria (regolarmente protocollata al n. 17658 del Registro Ufficiale AOO AOOUSPME - v. all. n. 10) a cui, ad oggi, non si è avuto alcun riscontro;

Ciò premesso, l'istante, come sopra rappresentata e difesa, ricorre a codesto Tribunale per vedersi accolta la propria domanda sulla base dei seguenti

### **MOTIVI**

#### **1) Violazione delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE.**

La direttiva comunitaria 2005/36/CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli stati membri e il provvedimento di recepimento della direttiva, il D.lgs. n. 206/2007, ha abrogato, in tutto o in parte, la normativa nazionale che regola la materia dei riconoscimenti professionali.

Successivamente, la direttiva 2013/55 CE ha modificato quella precedente, rimuovendo gli ostacoli esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, ed è stata attuata con il D.lgs. 15/2016.

La direttiva 2005/36/CE ed il relativo decreto attuativo impongono il possesso di una idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio della



professione docente nel sistema scolastico pubblico italiano ed il suddetto requisito è condizione necessaria – ma anche sufficiente – per l’esercizio dell’insegnamento.

I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato Membro dell’UE rientrano nella definizione di “*titolo di formazione*” e quindi di “*qualifica professionale*”, utile all’esercizio della professione regolamentata qual è la docenza, mentre, la stessa cosa non può dirsi dei termini di “*abilitazione*” o “*idoneità*”, che non rientrano tra le definizioni adottate dalla detta Direttiva né tantomeno dal Decreto di attuazione e che, pertanto, dovranno essere sostituiti dalla definizione di “*qualifica professionale*” adottata dalla normativa dell’UE.

Le procedure definite “*abilitanti*” dallo Stato Italiano non rientrano nelle definizioni di “*qualifica professionale*” adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “*formazione regolamentata*” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano.

Il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la “*qualifica professionale*” adottata dalla normativa europea.

Lo stesso Ministero dell’Istruzione, con D.M. 30 Gennaio 1998 n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso, che ne consentono, per l’appunto l’accesso alla professione, pertanto, dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva UE 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore



italiano e D.M. 39/1998) emerge che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "*qualifica professionale*".

Addirittura, l'articolo 49 TFUE disciplina la libertà di stabilimento dei liberi professionisti, nel senso che qualsiasi cittadino di uno Stato membro, che si stabilisce in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata, beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v. sentenze Commissione Francia 270/83, EU:c:1986:37, punto 14, e Commissione Paesi Bassi, C - 157/09, EU:C:2011:794, punto 53), significando che se un cittadino di uno stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, o un docente italiano voglia insegnare in un paese aderente all'Ue, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione né quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

Quindi, la normativa europea non si presta ad equivoci ed è la legge italiana che è in aperto contrasto con le norme eurocomunitarie, continuando, con la richiesta della "*abilitazione*" a discriminare coloro che sono in possesso del titolo di studio e dei 24 cfu, condizione necessaria e sufficiente per l'iscrizione nella prima fascia della graduatoria provinciale di supplenze.

**2) Valore abilitante laurea e 24 CFU – Nullità e/o illegittimità e/o disapplicabilità dell'ordinanza 112/2022 nella parte in cui non riconosce tale valore abilitante.**

L' art. 5 del D.lgs n. 59 del 13 Aprile 2017, con cui il Legislatore delegato ha inteso definire quali sono i requisiti di accesso ai concorsi riservati agli abilitati, stabilisce quanto segue: "*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*



- a) *laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*
- b) *24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologia; metodologie e tecnologie didattiche.”*

Orbene, il legislatore richiede specifici requisiti per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti, sostituendo il termine “*abilitazione*” con i 24 crediti formativi universitari, in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato)

Inoltre, ai sensi della legge 107/2015, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, anche “*l'inserimento nelle graduatorie di circolo può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione.*”

Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il Legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione per l'insegnamento, pur prevista dall'art. 1 comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), previsti dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit., comma 181.



Quindi, è un paradosso che al possesso del diploma di laurea e dei 24 Cfu, considerati ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non sia attribuito, da un decreto ministeriale, analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie – riservate agli abilitati – per l'assegnazione di incarichi di supplenza.

Di contro, i requisiti richiesti dall'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, fedele riproduzione dell'Ordinanza Ministeriale n.60/2020, e dal D.M. n. 781/2020, in merito alle graduatorie provinciali per le supplenze e d'istituto relative al biennio aa. ss. 2022/2023 e 2023/2024, sono totalmente in contrasto con la giurisprudenza maggioritaria e la normativa comunitaria.

Nell'Unione Europea, infatti, sono molti gli insegnanti che conseguono lauree già di per sé abilitanti – magistrali o specialistiche e, in alcuni casi, anche triennali – che consentono l'inserimento nelle apposite graduatorie.

Invero, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come Tfa, Pas e SSIS) è un requisito che consente al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di “programmare gli accessi” e non rappresenta secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Se conseguire l'abilitazione risulta essere tassello dell'iter procedurale amministrativo utile per il solo smistamento di lavoratori, risulta difficile comprendere come il conseguimento di esami – risultato dello studio di tecniche e materie antropologiche, pedagogiche, sociali – oltretutto l'accrescimento delle proprie competenze, non possa conferire qualifiche abilitanti per l'esercizio della docenza.

E' evidente come i concetti di “*abilitazione*” e di “*idoneità all'insegnamento*” vadano complessivamente rivisitati e che, pertanto,



devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti in possesso di laurea vecchio ordinamento e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “ *titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art. 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007, da ricondurre quindi in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad altre “abilitazioni”)*”.

La suddetta esposizione trova conferma nell’orientamento ormai maggioritario seguito dai Tribunali di Italia, compreso quello di Messina (v. ordinanza Dott.ssa Bellino del 22 Dicembre 2020 con cui, in sintesi, *con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU il ricorrente avrebbe diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto*; ordinanze n. 25277 del 3 Dicembre 2019; n. 19901 del 14 Ottobre 2019; n. 82 del 14 Ottobre 2019; sentenza n. 1758 del 17 Settembre 2021, che ha portato all’accoglimento dell’iter logico sopra esposto sia nel giudizio cautelare che nel giudizio di merito; sentenza n. 517 del 2 Marzo 2022, n. 1157 del 25 Maggio 2022, n. 1247 dell’8 Giugno 2022, n. 797 del 12 Aprile 2022, n. 972 del 5 Maggio 2022, n. 974 del 5 Maggio 2022).

In materia, con orientamento conforme a quanto sopra esposto, si sono espressi anche il Tribunale di Roma (v. sent. n. 2823 del 22 Marzo 2019, sent. n. 2572 del 22 Marzo 2022), la Corte di Appello di Ancona (v. sent. n. 69 del 01 Aprile 2022 e sent. n. 21 del 24 Gennaio 2022), il Tribunale di Siena (v. ordinanza n. 2493/2019 non reclamata), Tribunale di Salerno (v. sent. n. 107 del 21 Gennaio 2020).



In tutti questi casi e in molti altri (che ci riserviamo di specificare) i Giudici aderiscono all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, favorevole alla tesi di parte ricorrente secondo cui: la laurea congiuntamente al possesso dei 24 CFU costituisce abilitazione all'insegnamento.

Alla luce di tali pronunce si giungerebbe alla conclusione che escludere (in virtù della legge 107/2015 che individua i titoli abilitativi per accedere alla prima fascia) la ricorrente dalla prima fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra docenti, con eguale qualificazione professionale, nell'accesso alla prima fascia o anche ai concorsi, tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione della ricorrente.

Invece, ove si convenga che il possesso dei 24 CFU consenta l'accesso anche alla prima fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria, posto che tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla tornata concorsuale, in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 CFU.

Diversamente, vi sarebbe un evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui il Ministero competente ed il Legislatore disciplinassero in maniera differenziata la medesima situazione, ovvero l'inserimento nella prima fascia o anche l'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservati ai docenti abilitati.

Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, l'identità del titolo di accesso, consistente nel certificato di abilitazione derivante dalla laurea congiuntamente al possesso dei 24 CFU, comporta il diritto della ricorrente



ad accedere alla prima fascia delle graduatorie provinciali, anch'esse riservate ai docenti abilitati.

### ***Sul Periculum in mora***

Per l'emissione del provvedimento cautelare occorre evidenziare l'assorbenza del *fumus boni juris* sul *periculum in mora*, nel senso che se è conclamata la violazione di una norma di legge, ovviamente non può non configurarsi una condizione di subordinazione del *periculum in mora*, che può essere di minore spessore rispetto al *fumus boni juris* di alto valore.

Attualmente, la ricorrente è inserita in seconda fascia delle GPS e terza fascia delle Graduatorie d'Istituto per la classe di concorso specificata in premessa.

Pertanto, risulta di palmare evidenza, nella situazione *de qua*, il grave e irreparabile pregiudizio che verrebbe creato alla ricorrente laddove non venisse riconosciuto, in via cautelativa, il valore abilitante della laurea e dei 24 CFU, con conseguente immediato inserimento in prima fascia, per poter ambire per tempo alla cattedra spettante, in quanto, qualora la ricorrente non venisse inserita nella posizione dovuta nelle Gps, per poter accedere alla cattedra, dovrebbe attendere le lunghe tempistiche di un giudizio di merito, con l'evidente pregiudizio che ne conseguirebbe.

La concretezza del *periculum* è da ravvisarsi anche nella mancata possibilità per la ricorrente di inserirsi sulle istanze on line, nelle preferenze delle scuole e/o delle città, quale docente di I fascia delle GPS (che com'è noto dà diritto alle supplenze) e di II fascia delle Graduatorie d'Istituto, potendo attualmente accedervi solo in II fascia per le GPS e III fascia per le G.I., con l'evidente nocumento che ne consegue.

E' necessario ricordare che le nomine, i contratti di supplenza e/o di ruolo per l'a. s. 2022/2023 iniziano a decorrere dal 01 Settembre 2022.



Lo scorso anno, il Miur ha diramato una circolare il 6 Agosto 2021 con la quale spiegava l'iter relativo agli incarichi di supplenze, richiamando diversi aspiranti docenti inseriti con riserva a seguito di ricorsi cautelari, a conferma dell'orientamento giurisprudenziale univoco in materia.

E', pertanto, di fondamentale importanza che la ricorrente sia inserita in prima fascia per non correre il rischio di non essere chiamata per l'intero anno scolastico, per le cattedre vacanti dal primo settembre, con conseguente danno sia sotto un profilo economico che sotto il profilo di perdita di chance e l'impossibilità di conseguire il punteggio.

Ma vi è di più!

Nel periodo estivo, le scuole pubblicano nei propri siti richiesta di docenti e, ovviamente, in caso di plurime disponibilità verrà preferito chi è inserito in prima fascia, ragion per cui, se la ricorrente non fosse inserita immediatamente nella prima fascia, ne conseguirebbe per la stessa *“un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendole pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa”*.

In tal senso si è espresso più volte il Tribunale di Messina (v. all. n. 10 - ordinanze n. 25277 del 3 Dicembre 2019, n. 82 del 14 Ottobre 2019, n. 19901 del 14 Ottobre 2019).

A questo punto, appaiono *ictu oculi* la necessità e l'urgenza di inserire la ricorrente nella prima fascia delle Gps e nella seconda fascia delle G.I. per la classe di concorso A046, Scienze Giuridiche ed Economiche, considerando che il decorrere del tempo, in attesa della definizione del giudizio di merito, comporterebbe un irreparabile danno alla professionalità, non risarcibile per equivalente, che pregiudicherebbe irreparabilmente la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa, secondo un orientamento assodato ed univoco con riferimento alla materia in oggetto, nonostante il Ministero



dell'Istruzione continui a persistere in una condotta lesiva e pregiudizievole degli aspiranti docenti.

Alla luce di quanto sopra, parte ricorrente, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, con il presente ricorso

### **CHIEDE**

All'On. Tribunale di Messina, sezione Lavoro, per tutti i suesposti motivi, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, di voler accogliere le seguenti domande e

### **CONCLUSIONI**

- 1) In via cautelare: accertare, ritenere e dichiarare la presenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* e, quindi, che la sig.ra Teresa Crisafulli, dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto della Laurea Magistrale di Giurisprudenza e 24 Cfu, con riferimento alla classe di concorso A046 Scienze Giuridiche ed Economiche;
- 2) Per l'effetto, ordinare al Ministero resistente di inserire immediatamente la ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per la suddetta classe concorsuale, provincia di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.
- 3) Nel merito: accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente, Teresa Crisafulli, dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto della Laurea Magistrale di Giurisprudenza e 24 Cfu, con riferimento alla classe di concorso A046 Scienze Giuridiche ed Economiche;
- 4) per l'effetto, ordinare al Ministero resistente di inserire la sig.ra Teresa Crisafulli nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per la suddetta classe concorsuale, provincia di Messina,



con posizione spettante in base al punteggio maturato, e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

5) In via istruttoria ci si riserva produzione documentale e memorie difensive

6) Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI  
NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.**

VISTO il superiore ricorso ex art. 414 c.p.c. e 700 c.p.c. vertente tra Crisafulli Teresa ed il Ministero dell'Istruzione;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del Ministero dell'Istruzione di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la richiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

**CIO' VISTO E RITENUTO**

La ricorrente

**CHIEDE**

All'Ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione al quale richiedere la pubblicazione degli atti.



**Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile.**

In merito al contributo unificato, di cui all'art. 76 del DPR 30/05/2002, n.115 ed in applicazione del decreto legge 06/07/2011 art. 37, la sottoscritta procuratrice avv. Maria Briuglia, in ottemperanza alle dichiarazioni rese dalla ricorrente, che si producono in atti, dichiara che il presente procedimento è esente dal relativo pagamento in quanto parte ricorrente, compreso quello dei familiari conviventi, è titolare di un reddito imponibile inferiore all'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. 30/05/2002, ossia inferiore ad euro 35.240,04.

*Salvis iuribus.*

Si allegano:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Carta di identità e tessera sanitaria;
- 3) Autocertificazione reddituale;
- 4) Diploma di laurea;
- 5) Autocertificazione Certificato di Equipollenza;
- 6) Attestazione conseguimento Economia aziendale e Statistica Economica;
- 7) Attestazione conseguimento 24 cfu;
- 8) Domanda inserimento graduatoria II fascia;
- 9) STRALCIO graduatoria del 29.07.2022;
- 10) PEC di Reclamo graduatoria;
- 11) Ordinanze del Tribunale di Messina sopra richiamate.

Messina lì, 19.08.2022

*Avv. Maria Briuglia*

